

## **TI\_GERICHTE 52.2001.163 vom 5. Juli 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-07-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.163](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.163)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.163 du 5 juillet 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.163 del 5 luglio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 16**

cpv. 3 LCStr). Scopo della revoca della licenza a titolo d'ammonimento è quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, valutando le circostanze del caso. In particolare essa deve tener conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a far uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC). 4. 4.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 cons. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato, in DTF 121 II 217 cons. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura. In una recente sentenza il Tribunale federale ha specificato che il valore pregiudiziale, nel quadro della procedura amministrativa, degli accertamenti effettuati in sede penale, alle condizioni e nei limiti sopra enunciati, sussiste anche se il procedimento penale si è svolto all'estero (DTF 123 II 97, cons. 3c/aa). 4.2. Nel caso di specie, come menzionato in narrativa, gli agenti accertatori hanno redatto un verbale di contestazione dell'infrazione in esame, controfirmato dal trasgressore, mediante il quale è pure stata inflitta una multa di Lit. 606'000, che costituisce, evidentemente, una sanzione di tipo penale. Ciò attesta

inequivocabilmente che il ricorrente ha avuto modo di prendere conoscenza degli addebiti mossigli e delle vie ricorsuali che avrebbe potuto adire per opporsi alle risultanze degli accertamenti e alla contestuale decisione di multa. Ne consegue, preliminarmente, che va disattesa la censura relativa alla mancata notifica del predetto verbale di contestazione. 4.3. Come certificato dalle competenti autorità italiane, l'insorgente non ha interposto ricorso avverso il verbale in questione ed anzi ha saldato la multa inflittagli. Pur non essendo mai stato oggetto di provvedimenti amministrativi, egli non poteva tuttavia ignorare che l'infrazione avrebbe comportato l'adozione di tali misure anche in patria, considerata, in particolare, la gravità dell'eccesso di velocità riscontrato. È infatti di comune notorietà che gravi violazioni di norme della circolazione commesse all'estero, soprattutto in Stati confinanti con i quali si è instaurata una solida collaborazione in materia, possono dar adito a provvedimenti anche in Svizzera. Pertanto, alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è preclusa la possibilità di contestare i fatti in esame. Egli avrebbe dovuto impugnare presso le competenti istanze italiane il rapporto di polizia e la relativa decisione di multa, a maggior ragione se si considera che il procedimento si sarebbe svolto non eccessivamente lontano dal confine di Stato e dal suo domicilio nonché nella sua lingua madre (cfr. DTF 123 II 97, cons. 3c/aa). Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale si attiene dunque agli accertamenti esperiti dalla polizia stradale di \_\_\_\_\_.

Abbondanzialmente si rileva comunque che i dubbi avanzati dal ricorrente in punto all'attendibilità della misurazione della velocità non potrebbero in ogni caso mutare la sostanza dei fatti, data la rilevanza della trasgressione accertata. Parimenti ininfluente, siccome notoriamente infondata, è la tesi secondo cui un'autovettura del tipo "Golf GTI" non potrebbe raggiungere la velocità di 208 km/h. 5. 5.1. Il Tribunale federale ha di recente statuito che, contrariamente a quanto si potrebbe dedurre dal tenore dell'art. 30 cpv. 4 OAC, le autorità del luogo di domicilio sono tenute ad esaminare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura amministrativa, a seguito di infrazioni commesse all'estero, anche se lo Stato estero ha rinunciato a vietare l'uso della licenza di condurre (cfr. DTF 123 II 464, cons. 3b, c). In altri termini, l'adozione di provvedimenti amministrativi all'estero non costituisce un requisito imprescindibile per la pronuncia di una revoca della licenza in Svizzera. Nelle concrete evenienze, ne consegue che eventuali irregolarità formali relative alla decisione di interdizione d'uso della licenza, adottata dalla Prefettura di \_\_\_\_\_, non permetterebbero comunque di inficiare la validità della revoca pronunciata dall'autorità dipartimentale ticinese. Vanno pertanto disattese le censure sollevate dal ricorrente circa la mancata crescita in giudicato, l'irregolarità della notifica e la non conformità all'originale della decisione amministrativa prolata in Italia. 5.2. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, in autostrada, un superamento della velocità di 35 o più km/h configura un caso grave, comportante obbligatoriamente la revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (cfr. DTF 124 II 475, cons. 2a; 124 II 97, cons. 2b; 123 II 106, cons. 2c). Nel caso di specie, gli accertamenti di polizia attestano un superamento della velocità massima consentita di ben 67 km/h. Quand'anche si valutassero prudentemente tali risultanze, aderendo alle critiche del ricorrente, come esposto al superiore considerando 4.3., non si potrebbe comunque negare che egli abbia gravemente compromesso la sicurezza della circolazione e che la colpa a lui imputabile sia grave. Ne consegue che la revoca della licenza di condurre si rivela inevitabile. 5.3. Tale provvedimento, aggiuntivo alla decisione prefettizia italiana, non viola peraltro il principio *ne bis in idem*, che impedisce un nuovo procedimento per fatti già dedotti in giudizio presso autorità del

medesimo Stato. In effetti, tale principio non ha alcuna valenza nella fattispecie, in quanto le misure adottate ricadono nella sfera di competenza di due differenti Paesi (cfr. DTF 123 II 464, cons. 3b, c e riferimenti ivi citati). Del resto, la possibilità di revocare l'autorizzazione a condurre in due Stati differenti è espressamente codificata nella già citata convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore. 5.4. Tenuto conto dell'entità dell'infrazione commessa, della gravità della colpa effettiva ed anche del fatto che non vi siano precedenti a carico di \_\_\_\_\_, la durata di tre mesi del provvedimento di revoca appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri (cfr. JdT 1989 I 663; in tale fattispecie è stata inflitta una sanzione analoga per un superamento di velocità, in autostrada, maggiore a 42 km/h). 6. In esito a quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 2 e 3 Conv. europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore; 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 LCStr; 30 cpv. 2 e 4, 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 1 ss. PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono a carico del ricorrente. 3. Contro questa decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.